



COMUNE DI CALVERA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI E DI PATROCINIO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.20 DEL 29/04/2021

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ad enti pubblici e soggetti privati, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art.12 della Legge del 07.08.1990, n.241.
2. I benefici di cui al comma precedente possono consistere in concessione di somme di denaro, o in utilizzi gratuiti e/o agevolati di beni di proprietà comunale.

Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in ambito sociale, culturale e artistico, educativo, sportivo e ricreativo, paesaggistico, ambientalistico, turistico, scientifico, religioso, e in ogni altro ambito di interesse.
2. La concessione dei benefici di cui all'art. 1 per iniziative, attività o manifestazioni deve a tal fine essere informata ai principi dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e della valorizzazione del territorio.

Art. 3 MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Il Comune interviene per sostenere le attività e le iniziative di cui al precedente art. 2, mediante:
 - a. concessione di **contributi ordinari** a sostegno dell'attività statutaria del soggetto richiedente;
 - b. concessione di **contributi straordinari**, finalizzati alla realizzazione di singole iniziative o interventi di carattere non ordinario e rilevanti per la comunità;
 - c. concessione **temporanea a titolo gratuito/agevolato** di immobili ed impianti;
 - d. concessione **continuativa a titolo gratuito/agevolato** di immobili;
 - e. concessione a **titolo gratuito/agevolato di beni mobili e attrezzature** in genere.

Art. 4 Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato

1. Possono usufruire dei benefici di cui al presente Regolamento i seguenti soggetti inseriti nell'Albo Comunale che si compone di due distinti Elenchi:
 - a) *Elenco delle Associazioni;*
 - b) *Elenco delle Organizzazioni di Volontariato.*
2. Ogni soggetto può richiedere l'iscrizione ad uno soltanto degli Elenchi.
3. Vengono inserite di diritto nel proprio Elenco dell'Albo Comunale le Associazioni iscritte all'albo e le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte.
4. Verranno inserite nell'Albo le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato le cui finalità ed il cui operato siano considerati dall'Amministrazione Comunale rilevanti per il perseguimento del benessere e la promozione dello sviluppo della comunità locale.
5. Il soggetto richiedente dovrà avanzare apposita istanza. E' compito del Dirigente competente per materia verificare la corrispondenza delle finalità dichiarate in tale istanza ai criteri di cui al precedente punto 4.
6. L'aggiornamento degli Elenchi dell'Albo avviene, a cura della Segreteria Generale.

7. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per la fruizione di beni immobili messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
8. I benefici vengono concessi ai soggetti sopra indicati aventi sede e/o operanti nel territorio comunale o la cui attività abbia riflessi nel Comune di Calvera.
9. Sono esclusi dai soggetti beneficiari i partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 02/05/1974 n. 195 e dall'art. 4 della L. 18/11/1981 n. 659.

Art. 5 –TERMINI PER PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'**istanza** per ottenere l'assegnazione dei contributi e dei benefici di cui al presente Regolamento deve essere **predisposta sugli appositi moduli (allegato 1)**, compilati in ogni loro parte e debitamente firmati dal legale rappresentante, corredati di marca da bollo ove previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto, se non già in possesso del Comune, nonché degli allegati in essi indicati. Essa deve essere **presentata al protocollo comunale**, salvo casi imprevedibili o eccezionali debitamente motivati, entro i seguenti termini:

| | |
|---|--|
| Istanza per contributi ordinari | entro il 30 aprile dell'anno rispetto al quale si chiede il contributo |
| Istanza per contributi straordinari | entro 30 giorni prima dallo svolgimento dell'iniziativa o delle acquisizioni |
| Istanza per concessione temporanea di immobili ed impianti | entro 60 giorni prima dall'inizio dell'utilizzo |
| Istanza per concessione continuativa di immobili | entro 60 giorni prima dall'inizio dell'utilizzo |
| Istanza per concessione di beni mobili e attrezzature | entro 30 giorni prima dall'inizio dell'utilizzo |
| Istanza per concessione del patrocinio | Entro 30 giorni prima dallo svolgimento dell'iniziativa |

2. La durata del procedimento amministrativo di concessione dei contributi e benefici di cui al presente Regolamento è pari ai termini di preavviso delle istanze come fissati al precedente comma 2. Per i contributi ordinari la durata del procedimento è fissata in 60 giorni dal termine di scadenza dell'istanza. Il procedimento sarà tuttavia sospeso fino alla data di approvazione del Bilancio di previsione del Comune nonché della delibera di Giunta di approvazione dei criteri di riparto.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta sarà inviata tempestiva richiesta di integrazione della stessa fissando il termine entro cui provvedere, pena l'archiviazione dell'istanza.
4. Delle istanze rigettate, della misura della concessione del contributo e dei termini di erogazione, nonché delle altre concessioni di benefici sarà data tempestiva comunicazione al richiedente.

Art. 6 – CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. I criteri di specifica valutazione delle istanze per la concessione dei benefici di cui al presente Regolamento dovranno tener conto della coerenza con le finalità di cui all'art. 2 e degli aspetti di seguito enunciati:

- a. Attività svolta sul territorio comunale (da dimostrare con breve relazione);
 - b. Promozione ed organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive rivolte anche ai giovani;
 - c. Gestione diretta o in comodato di strutture comunali;
 - d. Promozione ed organizzazione di iniziative ed attività non saltuarie di tutela, valorizzazione della storia, cultura, tradizione ed ambiente locale (storicità dell'associazione e radicamento sul territorio);
 - e. Promozione ed attuazione di iniziative culturali, ricreative e sportive rivolte al di fuori della compagine associativa (interazione con altri soggetti istituzionali e associativi);
 - f. Realizzazione di attività di promozione sociale aventi particolare rilevanza per la comunità locale, rivolte in particolare agli anziani e alle fasce deboli;
 - g. Diffusione mediatica dell'attività statutaria e visibilità delle iniziative programmate;
 - h. Ulteriore specifica finalità definita annualmente dalla Giunta Comunale con riguardo a circostanze particolari;
 - i. Presenza pluriennale (almeno di 10 anni) dell'associazione con sede sul territorio comunale.
2. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le priorità con cui valutare i criteri di cui al comma 1, stabilendo gli specifici punteggi da assegnare a ciascun criterio di cui al precedente comma 1, unitamente al budget dell'anno da destinarsi alla contribuzione ordinaria.

Art. 7 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I contributi straordinari possono essere assegnati fino alla misura massima del **100%** della spesa preventivata, al netto di eventuali entrate. Al fine di determinare l'ammontare del contributo il soggetto richiedente dovrà presentare **apposita relazione illustrativa** dell'iniziativa e **piano finanziario** indicante le entrate e le uscite previste. La suddetta relazione è soggetta ad approvazione adeguatamente motivata della Giunta Comunale che, valutate le finalità dell'iniziativa/manifestazione ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la ammette a contributo e fissa la misura massima dello stesso sulla base delle disponibilità di bilancio.
2. Non saranno ammesse a contributo le richieste per manifestazioni e iniziative ripetitive nel tempo, tali da aver assunto una connotazione di storicità dell'evento.
3. È fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali informativi, relativi alle iniziative ammesse a contributo la seguente dicitura: "Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Calvera", seguita dal logo del Comune.

Art.8 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi ordinari sono concessi formalmente con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria dell'Ufficio competente, che predispose un piano di riparto sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del precedente art.6 e nel rispetto del budget prefissato con delibera giuntale. I contributi straordinari sono concessi formalmente con deliberazione della Giunta Comunale nei termini di cui all'art.7.
2. L'erogazione dei **contributi ordinari** avverrà alle seguenti condizioni:
 - a. in due rate, salvo diversa disposizione: l'anticipo, pari al 90% del contributo concesso, contestualmente alla concessione, il saldo a seguito presentazione del bilancio consuntivo del soggetto richiedente e di pezze giustificative di spesa pari al contributo concesso. È possibile l'erogazione, prima dell'effettuazione del riparto, di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo richiesto;

- b. la mancata presentazione del bilancio consuntivo e delle pezze giustificative di cui al comma precedente, oltre a determinare il mancato pagamento del saldo e il recupero delle somme già liquidate, determina **l'esclusione del beneficiario dalla concessione di benefici per i tre anni successivi**. Nel caso vengano presentate pezze giustificative per importi inferiori al contributo concesso, lo stesso viene rideterminato nella misura rendicontata e si procede all'eventuale recupero delle maggiori somme già erogate.

3. L'erogazione dei **contributi straordinari** avverrà alle seguenti condizioni:

- a. viene effettuata di norma in un'unica soluzione a manifestazione avvenuta, entro due mesi dalla presentazione da parte dei soggetti beneficiari del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e non rendicontate ad altri soggetti, corredato dal materiale informativo prodotto ove presente. È possibile l'erogazione di un acconto per particolari esigenze motivate, fino ad un massimo del 60% del contributo concesso.
- b. Qualora dal rendiconto dell'iniziativa a cui si riferisce l'intervento risulti che le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quelle preventivate o qualora i giustificativi prodotti non rispondano ai requisiti richiesti (sono esclusi scontrini o altre documentazioni generiche), l'erogazione del contributo sarà proporzionalmente ridotta mediante parziale revoca con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- c. I soggetti assegnatari di contributi decadono dal diritto di ottenere la relativa liquidazione, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - i. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concordato;
 - ii. non venga presentata entro i termini stabiliti la documentazione prescritta.
- d. Il destinatario dei contributi, nel caso di impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione al Comune che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
- e. L'iniziativa oggetto di contribuzione straordinaria può essere sovvenzionata da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo concesso dal Comune non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo comunale è conseguentemente rideterminato.

4. Qualora l'Amministrazione Comunale risulti creditrice di somme di denaro nei confronti dei beneficiari dei contributi ordinari o straordinari ha la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi fino all'assolvimento dell'obbligo.

Art. 9 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Sono ritenute ammissibili a contributo solo le spese che risultano necessarie o comunque connesse alla realizzazione dell'iniziativa.
2. Le spese devono essere documentate mediante **fatture, ricevute fiscali, note per collaborazioni (occasional, continuative), fogli paga per dipendenti, intestati al beneficiario** (sono esclusi scontrini o altre documentazioni generiche), corredati da una dichiarazione del legale rappresentante attestante la destinazione di dette spese all'attività oggetto del beneficio finanziario.
3. Sono ammessi eventuali costi di personale.

Art. 10 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. La rendicontazione delle spese dovrà essere fatta sugli appositi moduli allegati al presente Regolamento (allegato 2).

Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Risultano escluse dai benefici le domande incomplete, mancanti delle informazioni e della documentazione previste in sede di presentazione, oppure non integrate a seguito di apposita richiesta, nonché quelle dei richiedenti che non hanno provveduto alla rendicontazione delle iniziative già sovvenzionate dal Comune.
2. In nessun caso potranno essere concessi contributi a associazioni, enti, comitati, ecc. che violano le regole del pubblico decoro e/o danneggiano l'immagine della comunità.

Art. 12 - PATROCINIO COMUNALE

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni ed iniziative promosse da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, promosse a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale per le quali sia rilevabile un significativo interesse da parte del Comune.
2. Il patrocinio del Comune viene concesso, su istanza scritta del soggetto interessato, a seguito di favorevole istruttoria da parte dell'Ufficio competente, con atto del Servizio competente, sentita la Giunta Comunale ed il Sindaco.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti. Non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge. Al patrocinio conseguono l'autorizzazione formale di utilizzo del logo del Comune, nonché eventuali agevolazioni di imposte previste da leggi e regolamenti.
4. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'attività. È fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative patrocinate, la seguente dicitura: "Iniziativa patrocinata dal Comune di Calvera", seguita dal logo del Comune.
5. Quando trattasi di iniziative organizzate da società che abbiano finalità lucrative, il Comune si riserva di valutare di volta in volta l'interesse pubblico dell'iniziativa, ai fini della concessione o meno del patrocinio.
6. I soggetti potranno richiedere in un'unica soluzione la concessione del patrocinio per tutte le iniziative (ordinarie e straordinarie) che verranno proposte durante l'anno.

Art. 13 – CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ED IMPIANTI

1. La concessione temporanea e/o continuativa di beni immobili ed impianti di proprietà del Comune a titolo gratuito o agevolato è disposta con deliberazione motivata della Giunta Comunale, avuto riguardo ai principi di cui al precedente art. 2.
2. L'utilizzo dei beni dovrà essere improntato alla massima cura e diligenza, garantendo la preservazione del bene concesso.
3. In caso di concessione di immobili per manifestazioni di pubblico spettacolo la responsabilità e gli oneri di sorvegliabilità sono a carico del beneficiario, salvo diversa motivata determinazione giuntale.

4. Le concessioni continuative dovranno essere regolamentate da specifica convenzione, nella quale siano determinati la durata e gli obblighi dell'utilizzatore con specifico riferimento a:
 - a. uso corretto dei locali e delle attrezzature in uso, con obbligo di vigilanza sull'osservanza da parte di tutti gli utenti delle norme di corretto utilizzo;
 - b. rispetto del divieto di apportare modifiche ad impianti fissi o mobili e/o di introdurre altri impianti fissi o mobili senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale; eventuali strutture ed impianti autorizzati dovranno essere rimossi al termine della concessione, salvo diverso accordo pattuito;
 - c. mantenimento dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in perfetto stato di pulizia e ordine, provvedendo anche all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature in dotazione e consentendo in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati;
 - d. spegnimento delle apparecchiature elettriche/elettroniche e chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre al termine di ogni utilizzo;
 - e. stipula polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e cose per tutto il periodo della concessione;
 - f. segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
 - g. rispetto del calendario d'uso nonché degli orari concordati, mettendo i locali a disposizione gratuita per iniziative gestite dall'Amministrazione Comunale o di terzi dalla stessa autorizzati;
 - h. presenza di un referente o di suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, garantendo la costante custodia dei locali anche in caso di utilizzo da parte di terzi autorizzati dal Comune;
 - i. rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare delle disposizioni relative al divieto di fumare.

Art. 14 – CONCESSIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE IN GENERE

1. La concessione gratuita e/o agevolata temporanea di beni mobili e attrezzature di proprietà del Comune, non disciplinati da norme regolamentari specifiche, è disposta, su istanza scritta del soggetto interessato, a seguito di favorevole istruttoria da parte dell'Ufficio competente, con atto del Servizio competente, sentita la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Nell'atto di concessione verranno stabiliti le modalità e i termini di consegna e riconsegna dei beni, precisando che il richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni accertati.

Art. 15 – NORME E INDICAZIONI FINALI - ABROGAZIONI

1. I singoli provvedimenti di concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento sono pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il presente Regolamento abroga il vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici ad esclusione del titolo II e delle disposizioni del titolo I, che rimangono in vigore per quanto compatibili con le presenti norme.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore , ai sensi dell'art. 10 delle preleggi, il giorno decimoquinto (15) successivo alla pubblicazione, a seguito della esecutività o immediata eseguibilità del presente provvedimento di approvazione.